



Intramoenia allargata? Se prendi soldi sei Pubblico Ufficiale

Data 16 giugno 2013
Categoria medicina_legale

Il medico che svolge attività professionale privatistica in intramoenia "allargata" al di fuori dei locali ASL, e che riceva direttamente denaro dagli assistiti, e' per tale aspetto un pubblico ufficiale.

Benche' la qualifica di pubblico ufficiale non possa essergli attribuita per l' attività sanitaria (svolta in regime privatistico), deve invece essergli attribuita allorché, come qualsiasi altro pubblico dipendente, sia in condizione (per prassi consolidata) di riscuotere e detenere denaro di pertinenza della pubblica amministrazione. Per tale motivo una eventuale distrazione di tale denaro comporta il piu' grave reato di peculato (Cass. Pen Sez VI 33150/2012).

La Cassazione, esaminando il caso di un dipendente ospedaliero che, per costante prassi locale, era stato autorizzato ad effettuare prestazioni in intramoenia in un suo studio privato e che riceveva direttamente il compenso dai pazienti omettendo però di versare all' Ospedale la quota di sua spettanza, ha stabilito che questa condotta rivestisse le caratteristiche del peculato, reato punito piu' gravemente della semplice appropriazione indebita in quanto commesso da Pubblico Ufficiale.

"Integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, avendo concordato con la struttura ospedaliera lo svolgimento dell'attività professionale consentita dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 (intra moenia) e, ricevendo per consuetudine dai pazienti (anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente) le somme dovute per la sua prestazione, ne ometta il successivo versamento all'azienda sanitaria. Infatti per quanto la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non possa essere riferita al professionista che svolga attività intramuraria (la quale è retta da un regime privatistico), detta qualifica deve essere attribuita a qualunque pubblico dipendente che la prassi e le consuetudini mettano nelle condizioni di riscuotere e detenere denaro di pertinenza dell'amministrazione".

La Corte ha quindi messo l' accento non sull' attività professionale, ma sul fatto che, virtualmente, il medico si fosse sostituito ai funzionari amministrativi, svolgendo attività pubblica di riscossione dei pagamenti.

La Corte ha specificato che il medico convenzionato, pur non potendosi qualificare dipendente pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale per la parte della sua attività inerente al versamento delle somme che, in base alle norme vigenti in materia di attività intra moenia, sono dovute alla azienda sanitaria.

La Corte ha invece assolto il medico dal reato di truffa per aver effettuato attività professionale completamente abusiva presso un diverso studio, in quanto tali prestazioni sono state realmente effettuate e, seppure non pagate alla ASL, non sono riscontrabili artifici o raggiri che concretizzerebbero il reato di truffa.

Commento:

Questa sentenza ribadisce un concetto ormai consolidato (v. sentenza 25255 del 26.06.2012, che abbiamo già commentato in un precedente articolo (<http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=742>) e che riguarda la qualifica di pubblico ufficiale, con le relative conseguenze in caso di distrazione di denaro.

Cio' che ha colpito come novità e' l' esclusione della truffa nel caso di attività professionale totalmente abusiva, perché effettuata senza "artifici o raggiri" ma in totale (e, aggiungiamo, spudorata) autonomia.

La Corte di merito aveva considerato che la stessa condotta abusiva configurasse il raggio richiesto dalla legge, ma la Cassazione e' stata in disaccordo.

Meglio per il medico, che si e' visto scontare sei mesi di pena, ma una certa confusione tra gli operatori del settore, poco adusi alle esreme sottigliezze giuridiche....

Daniele Zamperini